

Le nuove regole europee sulla **gestione** delle crisi bancarie

Gentile Socio, gentile Cliente,

a partire dal **1° gennaio 2016** è pienamente applicabile la Direttiva BRRD (*Bank Recovery and Resolution Directive*), recepita in Italia dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015. Questa direttiva introduce **in tutti i Paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi di banche e imprese di investimento**, limitando la possibilità di interventi pubblici da parte dello Stato. In particolare, alle Autorità preposte alla soluzione delle crisi bancarie (in Italia, la Banca d'Italia - Unità di Risoluzione e gestione delle crisi) sono attribuiti poteri e strumenti per la risoluzione di una banca in dissesto o a rischio di dissesto al fine di garantirne la continuità delle funzioni essenziali.



Il *bail-in* è uno degli strumenti applicabili in una procedura di risoluzione. Si attiva il *bail-in* se la banca è considerata rilevante in termini di interesse pubblico. Alla luce di tale regola si ritiene contenuta l'eventualità che la BCC possa essere oggetto di una procedura di risoluzione.

Conseguentemente, in caso di grave difficoltà di una BCC, qualora le rafforzate misure di prevenzione delle crisi previste dal nuovo quadro normativo si rivelassero insufficienti, si applicherebbero le ordinarie procedure previste per i casi di non solvibilità.

Le difficoltà di singole BCC sono state risolte con l'intervento degli **strumenti di protezione della Categoria** che hanno consentito il superamento delle criticità, avvalendosi **unicamente di risorse messe a disposizione dal Sistema BCC**.

Il *bail-in* prevede che le perdite delle banche portate a risoluzione **dovranno essere assorbite da azionisti e creditori secondo una ben precisa gerarchia:**



Innanzitutto, quindi, si dovrà procedere alla riduzione, totale o parziale, del valore nominale, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:

1. delle **azioni** e degli altri strumenti rappresentativi di capitale;
2. delle **obbligazioni subordinate** (o junior, il cui rimborso, in caso di liquidazione dell'emittente, non è assicurato);
3. delle **obbligazioni non subordinate** (senior) e dei **depositi interbancari e delle grandi imprese**;
4. dei **depositi delle persone fisiche e piccole e medie imprese** (per la parte eccedente l'importo di € 100.000, protetto per legge dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo).

Una volta assorbite le perdite, si procederà alla **conversione degli strumenti 2. 3. 4. in azioni**, secondo l'ordine sopra indicato. Tuttavia, dal 1° gennaio 2019 i depositi interbancari e quelli delle grandi imprese sono assoggettate al *bail-in* solo dopo le obbligazioni non subordinate (senior).

Sono soggette al *bail-in* tutte le passività, ad eccezione di alcune espressamente individuate, tra le quali:

a) i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi, cioè quelli fino a € 100.000 (depositi a risparmio, conti correnti, certificati di deposito nominativi, conti deposito);

b) le obbligazioni bancarie garantite (i cosiddetti "covered bond");

c) le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria (il contenuto delle cassette di sicurezza, titoli o fondi detenuti in un conto deposito, gestioni patrimoniali).

Le disposizioni in materia di *bail-in* potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, anche se emessi prima del 1° gennaio 2016.



Per maggiori informazioni il personale della tua filiale è a completa disposizione.